



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 102 del 28-12-2018

UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI SUL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO DAL 30 DICEMBRE 2018 AL 06 GENNAIO 2019.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- che, ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, derivati alle persone, nell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che il rumore prodotto dagli stessi procura molestie alle persone e spavento agli animali da affezione;

PRESO ATTO del parere favorevole della Prefettura di Pesaro e Urbino alla quale la presente ordinanza è stata preventivamente inviata;

RILEVATO che, anche in passato, i Sindaci sono stati richiamati a limitare, per motivi di legittimità, il divieto indistinto e generalizzato dei fuochi d'artificio, botti e spari di fine anno consentendo invece l'uso degli artifici pirotecnici, in parte dispositiva meglio evidenziati e precisati, che non appaiono pregiudizievoli per la pubblica incolumità;

RITENUTO opportuno preservare l'incolumità pubblica in relazione al ricorrente uso improprio e scorretto dei fuochi d'artificio, botti e spari di fine anno a salvaguardia delle persone, di beni e cose pubbliche e private nonché a tutela del benessere delle persone e degli animali;

VISTO l'articolo 13 della Legge n. 121/1981;

VISTO l'articolo 133, comma n. 1, lettera q) del Decreto Legislativo n. 104/2010;

VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773;

VISTO l'articolo 54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti anche con tingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO lo statuto Comunale;

RILEVATO che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art. 7 della L. 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell'art. 13 della precitata legge;

ORDINA

1. E' fatto divieto a chiunque di far esplodere fuochi d'artificio, petardi, spari, "botti" diversi dalle seguenti categorie:
 - Appartenenti alla categoria dei riclassificati ai sensi dell'articolo 53 del TULPS (V cat. Gruppo D e E);
 - Appartenenti alla categoria con il marchio CE (F1, F2) per quelli con massa attiva (NEC) inferiore a mg. 150;
 - Appartenenti alla categoria P1 (prodotto da gioco);
2. È comunque vietato a chiunque far esplodere fuochi d'artificio, petardi, spari, "botti" delle categorie indicate al punto 1, sul territorio comunale a meno di 200 metri dalle abitazioni, dalle persone e dagli animali nel periodo dal 30 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019;

Le violazioni del dispositivo della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sono soggette all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 267/2000;

DISPONE

Che il Corpo di Polizia Locale Associata Alta Valle del Metauro verifichi il rispetto della presente ordinanza;

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio;

Che il contenuto del presente provvedimento venga reso noto anche attraverso gli organi di informazione;

Che copia del presente atto sia inviato:

- Al Prefetto di Pesaro ed Urbino,
- Stazione Carabinieri di Fermignano,
- Polizia Locale Associata Alta Valle del Metauro;

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa;

Avverso la presente ordinanza è ammesso proporre ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell' art 29 del D.Lgs n. 104 del 02/07/2010), al (T.A.R.) Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n°1199.

Dalla Residenza Comunale, li 28/12/2018

Soggetti destinatari:

IL SINDACO

F.to ***** ***** *****

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-12-2018 al 12-01-2019
Fermignano 28-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea VOLPINI